

## PRESTAZIONI ECONOMICHE COMPLESSE: REGIME IVA APPLICABILE

### Risposta Agenzia Entrate a Consulenza Giuridica n. 4/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica in esame, risponde a un quesito relativo al regime Iva applicabile a un servizio di manutenzione integrato aeronautico – comprendente l'assistenza tecnica, la manutenzione, la revisione/riparazione e sostituzione di componenti meccanici ed elettronici, ecc. – reso a fronte di un corrispettivo pari alla tariffa oraria convenuta tra le parti moltiplicata per le ore effettive di volo (dell'elicottero).
- ✓ Al di là del caso specifico, la risposta assume una rilevanza generale alla luce dei principi richiamati e delle considerazioni espresse relativamente alle operazioni complesse, comprendenti cioè sia la prestazione di servizi che la fornitura di beni ovvero più prestazioni economiche della medesima tipologia.
- ✓ In primo luogo, viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 4 settembre 2019 (Causa C-71/18) – le cui considerazioni peraltro sono espresse anche in altre sentenze della stessa Corte – secondo la quale «*quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini Iva, due o più prestazioni distinte o un'unica operazione*».
- ✓ Occorre, dunque, secondo l'Agenzia, procedere ad un'analisi puntuale per giungere a determinare se un'operazione debba essere considerata complessa piuttosto che autonoma, a tal fine considerando, oltre a quanto indicato dalla citata sentenza, anche la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad Iva un'operazione (purché supportata da elementi oggettivi). Questo alla luce del fatto che non esiste una norma specifica sulla quale fare affidamento.
- ✓ A tale riguardo, l'Agenzia afferma che si è in presenza di un'operazione unica laddove due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono collegati in maniera talmente stretta da formare, oggettivamente, «*un'unica prestazione economica indissociabile*» (e la cui scomposizione sarebbe puramente artificiale).
- ✓ Muovendo da tali considerazioni, l'Agenzia giunge a qualificare il servizio di manutenzione integrato quale unica operazione economica dove è prevalente la manutenzione resa (prestazione di servizi) piuttosto che la sostituzione delle componenti usurate o difettose (cessione di beni), con conseguente assoggettamento a Iva ordinaria in Italia quale prestazione generica territorialmente rilevante ex art. 7-ter D.P.R. 633/72.

